**FACSIMILE DI SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA**

Premesso che

* la Regione Abruzzo ha concesso con propria Determinazione DPD022/141 del 19 settembre 2024 le risorse per l’attività di “Gestione e Animazione”, pari a Euro 600.000,00, a favore della Società consortile a responsabilità limitata “GAL Pesca Abruzzo” con sede legale in Via Conte di Ruvo n. 2 - 65127 Pescara – partita iva 02394210682 - pari al 100% della spesa ammessa per i costi di “Gestione e Animazione” ai sensi dell’Avviso pubblico per la selezione del GAL Pesca della Regione Abruzzo, pubblicato in data 31.07.2023 (DPD022/145/2023) e relativo all’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale ai sensi della priorità 3 del P.N. FEAMPA Italia 2021 – 2027;
* secondo quanto previsto agli artt. 5 e 6 della Convenzione sottoscritta tra Regione Abruzzo e la società GAL Pesca Abruzzo in data 13.06.2024 è possibile per quest’ultima richiedere anticipi fino al 40% del contributo concesso a valere sulle spese di “Gestione e Animazione”;
* ai sensi della Convenzione citata sopra, l’erogazione di detto anticipo è subordinato alla stipula di una garanzia fideiussoria, automaticamente rinnovabile sino a liberatoria regionale, pari al 100% dell’importo richiesto;
* la società GAL Pesca Abruzzo ha intenzione di richiedere alla Regione Abruzzo la liquidazione di un anticipo del \_\_\_\_% del contributo spettante per le spese di “Gestione e Animazione”, e a copertura di tale erogazione è necessario produrre un’apposita garanzia fidejussoria;
* l'importo da garantire è pari ad euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00);
* il GAL Pesca Abruzzo al fine di individuare un fornitore in grado di offrire il servizio oggetto del presente contratto ha emanato un avviso per manifestazioni di interesse per l’eventuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs 36/2023 del servizio di rilascio di polizza fideiussoria / fideiussione bancaria – CUP C28H23001580009
* che a seguito delle offerte pervenute è stato individuato il fornitore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , e che il Direttore del GAL Pesca Abruzzo ha deliberato l’affidamento del servizio con Determinazione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

La sottoscritta società/compagnia/banca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , cod. fisc. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritta nel registro delle imprese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al n.° \_\_\_\_\_\_\_, che nel seguito del presente atto verrà indicata per brevità \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dichiarando di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso pubblicato in data \_\_\_\_, a mezzo dei sottoscritti signori:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DICHIARA**

di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell'interesse della società consortile a responsabilità limitata GAL Pesca Abruzzo ed a favore della Regione Abruzzo, fino alla concorrenza di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00), oltre a quanto più avanti specificato.

La sottoscritta società/compagnia/banca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentata come sopra, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile:

1. si obbliga irrevocabilmente e incondizionatamente a rimborsare con le procedure di cui al successivo punto 3., alla Regione Abruzzo l'importo garantito con il presente atto, qualora la società GAL Pesca Abruzzo non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito a restituire formulato dalla Regione medesima, a fronte del non corretto utilizzo delle somme anticipate. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso di interesse legale in vigore nello stesso periodo;
2. si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata dalla Regione Abruzzo, cui peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della Regione Abruzzo stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla società GAL Pesca Abruzzo o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la società GAL Pesca Abruzzo sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione;
3. accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dalla Regione Abruzzo, venga specificato il numero di conto corrente sul quale devono essere versate le somme da rimborsare;
4. precisa che la presente garanzia fidejussoria ha efficacia fino alla data del 31/12/2029, salvo proroghe concesse alla Strategia di Sviluppo Locale gestita dal GAL Pesca Abruzzo, dalla Regione Abruzzo nella qualità di Organismo Intermedio ovvero dall’Autorità di Gestione del PN FEAMPA 2021 - 2027,con automatica rinnovazione di un anno in un anno, salvo gli svincoli che possono essere disposti sulla base degli accertamenti effettuati dalla Regione Abruzzo, attestanti la conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione all'atto di concessione del contributo. La presente garanzia ha comunque efficacia fino al formale svincolo da parte della Regione Abruzzo;
5. rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il GAL Pesca Abruzzo e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile e della causa di estinzione di cui all’art. 1955 codice civile; rinuncia ad opporre l’eccezione di compensazione di cui agli artt. 1242 e 1247 del codice civile ; rinuncia ad opporre eventuali dichiarazioni non veritiere rese dal debitore principale; rinuncia ad eccepire il mancato pagamento del premio;
6. rinuncia ad eccepire l’inesistenza di un titolo esecutivo giurisdizionale per consentire alla Regione di agire direttamente tramite iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 46/99 senza adire al giudice ordinario;
7. conviene espressamente che la presente garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente accettata dalla Regione Abruzzo, qualora nel termine di quindici giorni dalla data di consegna non venga comunicato alla società/compagnia/banca che la garanzia fidejussoria non è ritenuta valida.
8. stabilisce l’elezione del foro di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per eventuali controversie.